



HIGHLIGHTS

IFRS 17. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione per le modifiche alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e al Provvedimento del 29 ottobre 2021

Product governance. ESMA ha avviato una pubblica consultazione per l'aggiornamento delle linee guida

DLT Pilot. ESMA ha avviato una pubblica consultazione sui moduli, i formati e i modelli standard per richiedere l'autorizzazione a gestire un'infrastruttura di mercato DLT

Requisiti esponenti aziendali delle assicurazioni. Pubblicato il nuovo regolamento MISE

DALLA CORTE

Declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus. Competenza delle sezioni specializzate per le imprese

ALTRE NOTIZIE

ABF. Pubblicata la relazione sull'attività 2021

DNF. Pubblicato il rapporto Consob relativo all'anno 2021 sull'informativa non finanziaria delle società quotate italiane

Crypto-asset e stable coins. Pubblicato il documento dell'FSB sulla necessità della normazione di tali settori

IFRS 17. Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione per le modifiche alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e al Provvedimento del 29 ottobre 2021

Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione l'ottavo aggiornamento alle proprie disposizioni sul bilancio delle banche e degli intermediari IFRS non bancari di attuazione dell'IFRS 17 relativi ai contratti assicurativi.

In particolare, la consultazione riguarda le modifiche:

- alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 su "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione";
- al Provvedimento del 29 ottobre 2021 su "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

L'aggiornamento in consultazione è funzionale al recepimento del nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 - contratti assicurativi, che dal 1° gennaio 2023 sostituirà il vigente principio IFRS 4 sui contratti assicurativi, e le modifiche da questo conseguenti agli altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 1 Presentazione del bilancio e l'IFRS 7 - strumenti finanziari: informazioni integrative.

Le novità principali sono connesse all'adeguamento all'IFRS 17 degli schemi di bilancio (in particolare, stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva e rendiconto finanziario) e della informativa di nota integrativa.

L'aggiornamento tiene conto delle modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, sul bilancio assicurativo apportate dal Provvedimento IVASS n. 121 del 7 giugno 2022.

La consultazione si concluderà il prossimo **4 agosto 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Product governance. ESMA ha avviato una pubblica consultazione per l'aggiornamento delle linee guida

ESMA ha posto in pubblica consultazione la revisione alle Linee guida sugli obblighi di *product governance* previsti dal regime della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), in considerazione dei recenti sviluppi normativi e di vigilanza in materia.

I requisiti di *governance* dei prodotti rappresentano uno degli elementi più importanti per garantire che le imprese agiscano nel miglior interesse dei clienti in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto del prodotto e a prevenire il rischio di *mis – selling*.

Al riguardo, nell'ambito dei requisiti di *product governance*, le imprese di investimento devono identificare e rivedere periodicamente un mercato *target* di clienti finali per ogni prodotto, nonché una strategia di distribuzione che sia coerente con il mercato *target* identificato.

Per quanto riguarda l'aggiornamento in consultazione, le principali novità riguardano:

- la specificazione di tutti gli obiettivi legati alla sostenibilità con cui un prodotto è compatibile;
- la pratica di identificare un mercato *target* per *cluster* di prodotti invece che per singolo prodotto;
- la determinazione di una strategia di distribuzione compatibile quando un distributore ritiene che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell'ambito di vendite non consigliate;
- la revisione periodica dei prodotti, compresa l'applicazione del principio di proporzionalità.

ESMA fornisce altresì alcuni esempi pratici per favorire le imprese nell'applicazione della disciplina di *product governance*.

Il documento di consultazione in commento include anche le buone pratiche individuate nell'azione di vigilanza comune (*Common Supervisory Action – “CSA”*) del 2021. La consultazione si concluderà in data **7 ottobre 2022** ed ESMA prevede di pubblicare una relazione finale nel primo trimestre del 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

DLT Pilot. ESMA ha avviato una pubblica consultazione sui moduli, i formati e i modelli *standard* per richiedere l'autorizzazione a gestire un'infrastruttura di mercato DLT

ESMA ha posto in pubblica consultazione le linee guida sui moduli, i formati e i modelli *standard* per richiedere l'autorizzazione a gestire un'infrastruttura di mercato ai sensi del nuovo Regolamento 2022/858 (“Regolamento *DLT Pilot*”), che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*Distributed Ledger Technology*).

In particolare, gli articoli da 8 a 10 del Regolamento *DLT Pilot* stabiliscono le condizioni per richiedere l'autorizzazione a gestire tali tipologie di infrastrutture, sia con riferimento ai sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), sia ai sistemi di regolamento DLT (SS DLT) ovvero ai sistemi di negoziazione e di regolamento DLT (TSS DLT), conferendo mandato a ESMA di elaborare le linee guida per stabilire i moduli, i formati e i modelli *standard* da utilizzare per ottenere le predette autorizzazioni.

In conformità alle predette disposizioni, la proposta di linee guida prevede che l'autorità competente metta a disposizione sul proprio sito *web* le istruzioni su come presentare una domanda di autorizzazione, nonché l'indicazione circa le modalità di presentazione dei moduli di domanda debitamente compilati, le notifiche e ogni relativa informazione aggiuntiva.

In particolare, occorre indicare se e quali di tali informazioni debbano essere fornite mediante un supporto durevole, ossia attraverso qualsiasi strumento che consenta la memorizzazione di informazioni in modo accessibile per riferimenti futuri per un periodo di tempo adeguato ai fini delle informazioni e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni acquisite.

Inoltre, l'autorità competente dovrebbe indicare le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modello.

La consultazione si concluderà in data **9 settembre 2022** e il testo finale delle linee guida si applicherà a partire dal 23 marzo 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Requisiti esponenti aziendali delle assicurazioni. Pubblicato il nuovo regolamento MISE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2022, il decreto MISE del 2 maggio 2022, n. 88, avente a oggetto *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”*.

Il regolamento in commento disciplina i requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

Il decreto in commento individua:

- i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti;
- i limiti al cumulo di incarichi;
- le cause di sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata;
- i casi di applicazione dei requisiti e criteri di idoneità a coloro che svolgono funzioni fondamentali;
- la valutazione dell’idoneità e l’eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o dell’IVASS.

In particolare, il provvedimento normativo si occupa di disciplinare: i) i requisiti di onorabilità e criteri di correttezza; ii) i requisiti di professionalità e criteri di competenza; iii) i requisiti di indipendenza; iv) la disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi.

Il decreto prevede anche la possibilità per le imprese di disciplinare nei propri statuti requisiti e criteri e limiti al cumulo degli incarichi maggiormente restrittivi rispetto a quelli previsti dalla lettera del decreto.

Il decreto in esame entrerà in vigore a partire dal **1° novembre 2022** e si applicherà alle nomine ed ai rinnovi successive alla data della sua entrata in vigore.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus. Competenza delle sezioni specializzate per le imprese

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha chiarito la controversa questione relativa alla definizione della competenza delle cause in materia bancaria che attengono alla declaratoria di nullità di contratti a valle di intese anticoncorrenziali, quali quelle relative alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni omnibus redatte utilizzando lo schema ABI.

La Suprema Corte ribadisce la nullità delle fideiussioni omnibus in ragione di un legame negoziale per il quale è nullo il contratto di fideiussione a valle, limitatamente alle clausole riprodotte dello schema illecito a monte. La nullità dipende dal fatto che il predetto schema illecito sia adottato in violazione della disciplina antitrust (interna ed europea) e come tale integrante un’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza vietata.

Sulla scia di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito che i contratti di fideiussione a monte costituiscono applicazione concreta dell'intesa vietata, in forza del sopra menzionato legame negoziale; pertanto, i giudici di legittimità ribadiscono, a conferma del nesso funzionale esistente tra contratto a valle e intesa a monte, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità, da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno stabilito che la competenza per la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus è delle sezioni specializzate per le imprese e ciò ai sensi del D.lgs. n. 3/2017, recante attuazione della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea e dell'art. 3 D.lgs. n. 168/2003 che regola la competenza inderogabile delle sezioni specializzate.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Pubblicata la relazione sull'attività 2021

È stata pubblicata la relazione sull'attività svolta nel 2021 dall'arbitro bancario finanziario ("ABF").

Dalla lettura del documento in commento si evince che il 2021 ha fatto registrare una sensibile riduzione, nella misura del 28%, del numero dei ricorsi presentati, ed una loro ridistribuzione rispetto all'oggetto del contendere.

Infatti, nel corso del 2021 sono state oltre 27.400 le decisioni assunte dall'ABF, in larga misura favorevoli ai clienti. Circa 31 milioni di euro sono stati restituiti alla clientela.

In particolare, sono aumentati i ricorsi in materia di servizi e strumenti di pagamento, pari al 52 per cento del totale, mentre sono diminuiti rispettivamente al 55 e del 31 per cento i ricorsi relativi a finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio ed ai buoni fruttiferi postali.

La relazione segnala l'aumento dei casi di inadempimento alle decisioni dei Collegi ABF, legati soprattutto al tema Lexitor e buoni fruttiferi postali che, in un quadro normativo e giurisprudenziale mutevole e complesso, hanno spinto in molti casi gli intermediari alla scelta di proseguire la controversia in sede giudiziaria.

Si evidenzia altresì l'introduzione delle nuove disposizioni, entrate in vigore alla fine del 2020, che hanno ampliato la possibilità di ricorrere all'ABF per importi fino ai 200.000 euro. La durata media della procedura al netto delle sospensioni è stata di 137 giorni, un valore ampiamente inferiore ai 180 giorni previsti dalla normativa.

In data 19 novembre 2021, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e la Consob, si è tenuto il primo *forum* tra l'ABF e l'ACF - l'arbitro per le controversie finanziarie di Consob - volto a prevenire possibili conflitti interpretativi o incertezze nella definizione delle competenze dei due organi.

La relazione in esame si divide in quattro capitoli:

- il primo, sulle principali caratteristiche ed il funzionamento dell'ABF;
- il secondo, sulle informazioni statistiche;
- il terzo e il quarto capitolo sulle principali questioni affrontate, comprensivi di alcuni confronti tra orientamenti ABF ed orientamenti di merito.

Con la Relazione viene altresì pubblicata un'appendice con i dati statistici e le note metodologiche.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

DNF. Pubblicato il rapporto Consob relativo all'anno 2021 sull'informativa non finanziaria delle società quotate italiane

Consob ha pubblicato il rapporto relativo all'anno 2021 sull'informativa non finanziaria delle società quotate italiane, con particolare attenzione alle conseguenze dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/95/UE (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – "CSRD") sul *reporting* di sostenibilità.

Il documento in commento analizza gli effetti determinati dall'entrata in vigore della normativa in materia di rendicontazione delle informazioni non finanziarie (D.lgs. 254/2016 di recepimento della Direttiva 2014/95/UE), anche con l'obiettivo di cogliere l'avvio di una trasformazione culturale che dalla considerazione dei fattori ESG (*environmental, social and governance*) si estenda al processo decisionale aziendale, fino a coinvolgere i modelli di *business*, le strategie aziendali e i modelli di *corporate governance*.

In particolare, il rapporto si suddivide in quattro sezioni.

- la prima sezione riguarda le Dichiarazioni Non Finanziarie ("DNF") rispetto alla quale, nell'ultimo anno, si evidenzia un maggior coinvolgimento degli organi interni nell'individuazione delle tematiche e dei profili ESG rilevanti, con una sensibile diminuzione, invece, del coinvolgimento degli *stakeholders* esterni.
Inoltre, dall'analisi dei piani strategici, pubblicati sui siti *web* delle società, è emerso che un buon numero di società ha già integrato i fattori ESG nella propria valutazione strategica, sia di breve termine che di lungo termine, descrivendo le connessioni esistenti tra le questioni finanziarie e non finanziarie;
- la seconda sezione individua gli indicatori dell'integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale del Consiglio di Amministrazione, evidenziando come, soprattutto le società che hanno rinnovato il *board*, abbiano integrato tali fattori tra le altre tematiche non finanziarie da prendere in considerazione;
- la terza sezione esamina le prassi di remunerazione ed incentivazione alla luce dell'integrazione dei fattori ESG, evidenziando un forte incremento degli emittenti che integrano i fattori ESG nella definizione delle remunerazioni degli amministratori con riferimento all'anno preso in considerazione;
- la quarta sezione riporta un'analisi sull'evoluzione delle informazioni ambientali riportate nelle dichiarazioni non finanziarie ("DNF") delle società quotate nell'ultimo triennio.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crypto-asset e stable coins. Pubblicato il documento dell'FSB sulla necessità della normazione di tali settori

Il **Financial Stability Board ("FSB")** - organismo internazionale dei principali Paesi industrializzati che formano il cosiddetto G20 - ha pubblicato un documento nel quale evidenzia la necessità di definire una regolamentazione della disciplina relativa ai *crypto-asset* e i mercati delle *stable coins*.

Il documento in commento evidenzia altresì che tali settori devono essere sottoposti ad un'adeguata sorveglianza, sia a livello nazionale che a livello internazionale, efficace e commisurata ai rischi che l'utilizzo di tali *asset* e l'accesso a tali tipologie di mercati può comportare.

Tale necessità si è acuita a causa delle recenti turbolenze che hanno caratterizzato il mercato dei *crypto-asset* che ne evidenziano la marcata volatilità intrinseca.

Il documento in commento illustra il lavoro che l'FSB sta portando avanti, in collaborazione con gli organismi di normazione, per definire un quadro di vigilanza dei *crypto-asset* "non garantiti" e dei mercati delle *stable coin*.

Il quadro normativo che deve essere definito occorre che abbia caratteri simili a quelli previsti per le attività finanziarie tradizionali, presentando tali strumenti alternativi rischi simili e, in ragione della loro rapida evoluzione, gli stessi potrebbero raggiungere un punto in cui rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria globale a causa della loro portata, delle vulnerabilità strutturali e della crescente interconnessione con il sistema finanziario tradizionale; al riguardo, l'FSB evidenzia l'esigenza di definire un quadro normativo condiviso, al fine di non imitare lo sviluppo degli *asset* digitali, che sono nati proprio per essere disintermediati e non controllati da nessuna organizzazione centrale e al contempo rendendo tali strumenti maggiormente affidabili per il pubblico e completamente fungibili con altri tipi di denaro pubblico e privato.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it